



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28".

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere l'attività di mediazione è il Direttore Generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

premesso, inoltre, che il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi la professionalità e l'efficienza dei richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1, del D.I. 180/2010, che stabilisce che nel registro degli organismi di mediazione sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti da enti pubblici e privati;

visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile, nella persona del direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza in data 18 aprile 2011 prot m dg dag 26 aprile 2011 n.58163.E, con la quale l'avv. NAPOLI Mario, nato a Buenos Aires il 4/07/1953, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2 del D.I. 180/2010 e ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi di Mediazione del "Organismo di mediazione dell'Ordine degli avvocati di Torino" organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con sede legale in Torino, corso Vittorio Emanuele II° n.130 cap 10139, C.F.80088540010, sito web www.ordineavvocatitorino.it, e-mail segreteria@ordineavvocatitorino.it;

verificato, in particolare, il possesso, da parte del "Organismo di mediazione dell'Ordine degli avvocati di Torino" organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino dei seguenti requisiti:

- possesso della polizza assicurativa corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b);
- verificato il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) del decreto interministeriale n.180/2010 e dall'art. 6, nelle persone di:

- 1) Avv. CARENA Vincenzo Maria nato a Torino il 12/9/1956(generico e internazionale)
- 2) Avv. DEL NOCE Alberto nato a Torino il 9/11/1954(generico)
- 3) Avv. DI TORO Marco nato a Milano il 19/4/1961 (generico)
- 4) Avv. GUADAGNINI Matteo Bartolomeo nato a Torino il 26/1/1952(generico e internazionale)
- 5) Avv. GIROTTO MUNNO Claudia nata a Torino il 23/12/1950(generico)
- 6) Avv. MARCHIANDO PACCHIOLA Giorgio nato a Torino il 20/10/1957(generico)
- 7) Avv ROMAGNOLO Patrizia nata a Torino il 22/11/1974 (internazionale)

- sede legale sita in: Torino, corso Vittorio Emanuele n.130 cap 10139

- strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività di mediazione:
Torino, corso Vittorio Emanuele n.130 cap 10139

considerato, per quanto riguarda il contenuto del regolamento di procedura depositato, che lo stesso risulta conforme alle prescrizioni normative, con la precisazione che la previsione, contenuta nel suddetto regolamento, di cui all'art.17 comma 6 può dirsi applicabile solo in caso di mediazione volontaria, per cui ne va, di conseguenza, esclusa l'applicabilità in caso di operatività della condizione di procedibilità di cui all'art.5 del d.lgs.28/2010

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n.180/2010;

DISPONE

L'iscrizione dello "Organismo di mediazione dell'Ordine degli avvocati di Torino" organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con sede legale in Torino, corso Vittorio Emanuele n.130 cap 10139, C.F.80088540010, sito web www.ordineavvocatitorino.it, e-mail segreteria@ordineavvocatitorino.it, al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.I. 18 ottobre 2010 n. 180, al numero progressivo 384 del Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi dello "Organismo di mediazione dell'Ordine degli avvocati di Torino" organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 180/2010.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli organismi abilitati a svolgere la mediazione comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale n.180/2010.

Roma,

25/6/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

